



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247
e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO

(ART.9 LEGGE 30 APRILE 1999, N° 120 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

INVITA

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre c.a. presso questo comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- ESSERE ELETTORE DEL COMUNE DI CASALINO;
- AVERE ASSOLTO AGLI OBBLIGHI SCOLASTICI.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatori di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Gli interessati possono scaricare i modelli di domanda o rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro collegarsi al sito istituzionale <https://www.comune.casalino.no.it/it-it/servizi/anagrafe-e-stato-civile/iscrizione-albo-scrutatori-di-seggio-18-24376-1-a89b50875828200486158a443be42bf7>

Casalino 24/10/2025

IL SINDACO

Sergio FERRARI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

>i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

>gli appartenenti alle forze armate in servizio;

>i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

>i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

>i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.